

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
“Gruppo Archeologico Storico Ambientale-APS” (in breve: “G.A.S.A. APS”)

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Gruppo Archeologico Storico Ambientale- APS” (in breve: “G.A.S.A. APS”), di seguito denominata “Associazione”, con sede in Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi nel comune di San Giovanni in Persiceto, Bologna operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, approvati secondo le norme statutarie.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore dei soci e di terzi finalizzate a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 , n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- promozione dell'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla fruizione e valorizzazione del patrimonio dei beni archeologici, ambientali, paleontologici, artistici, storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici e geologici nazionali e internazionali, collaborando, con le Autorità preposte.

L'Associazione si prefigge inoltre di favorire il marketing territoriale anche con valenza turistica.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- coinvolgimento delle persone nella progettazione, realizzazione e fruizione di campi archeologici, parchi, monumenti urbani, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e di ricerca, manifestazioni per diffondere saperi e favorire il dialogo sui beni culturali e ambientali;
- promozione ed organizzazione di iniziative di turismo culturale e ambientale sostenibile;
- divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale anche con valenza turistica;
- realizzazione di pubblicazioni, riviste e notiziari, guide monografiche, relazioni di ricerca, audiovisivi, supporti informatici, prodotti multimediali, carte archeologiche, fotografie e disegni, rilievi e quant'altro riguardante i beni culturali ed ambientali in collaborazione anche con gli Enti preposti alla valorizzazione e alla tutela culturale e ambientale;
- organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione professionale rivolti a personale docente, attività didattiche e laboratori per studenti anche in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati;
- collaborazione scientifica con le Università e i ricercatori indipendenti;
- collaborazione con Associazioni, Enti e privati che perseguano gli stessi fini del G.A.S.A. APS;

- collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con gli altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni storici, culturali, archeologici, ambientali nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e del Ministero per l'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, delle direttive europee e delle raccomandazioni delle Agenzie delle Nazioni Unite;
- partecipazione attiva, nell'ambito delle strutture pubbliche di Protezione Civile, alle iniziative promosse per il salvataggio e la difesa del patrimonio culturale e ambientale danneggiato da eventi calamitosi;
- realizzazione di iniziative che saranno ritenute valide dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi sociali nell'ambito delle norme del presente Statuto;
- svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compimento, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, di ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In tali ambiti l'Associazione promuove e realizza le proprie attività a favore delle comunità del territorio nazionale, riservando la priorità alle comunità di Terre d'Acqua.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ai soci ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, previa specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche ed Enti senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

In caso di particolari necessità, per le quali si richiedono specifiche qualifiche e competenze, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 4 - Criteri di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera associativa da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, via posta o anche via e-mail all'indirizzo istituzionale dell'associazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni di calendario. La presa di visione dei libri sociali obbligatori è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo, entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per estinzione della persona giuridica o Ente;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione il socio ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal sollecito, persistendo il mancato versamento della quota associativa, senza necessità di alcuna altra formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci e comunicazione scritta al socio.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro dei soci con effetto a partire da tale momento.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e

con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i soci volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 8 - Risorse economiche – Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento per esempio spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, pubblicazioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati mediante deposito presso la sede dell'Associazione assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- l'Organo di Revisione (eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nominare, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) promuovere l'eventuale azione di revoca del Consiglio Direttivo o dei suoi singoli componenti;
- d) approvare il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- e) eleggere eventualmente i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione e adottare eventuali azioni di revoca di tali Organi;
- f) esprimersi sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- g) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- i) fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- l) destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione nonché sullo scioglimento dell'Associazione nominando in quest'ultimo caso un liquidatore.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea ordinaria e straordinaria, per mezzo di delega scritta, non più di tre soci.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato agli atti presso la sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, via posta o anche via e-mail all'indirizzo istituzionale dell'associazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni di calendario. La presa di visione dei libri sociali obbligatori è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente.

Art. 12 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% dei soci, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni riguardanti la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere assunte con Assemblea straordinaria e con la partecipazione, in proprio o per delega e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere assunta con Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la partecipazione, in proprio o per delega e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci. La seconda eventuale convocazione dell'Assemblea straordinaria in merito a modifiche statutarie, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è valida con la partecipazione, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci e le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, che sarà valida con la partecipazione, in proprio o per delega, di almeno il 30% più uno dei soci e le modifiche statutarie saranno approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre (3) ed un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci.

E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso gli affida nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla Legge o dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno un Vice-Presidente e può nominare pure un Segretario ed un Tesoriere;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone bilancio o rendiconto;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- g) determina la quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- l) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi anche per e-mail, 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In difetto di convocazione con comunicazione scritta, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi membri.

Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri nel qual caso è validamente costituito solo quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservato agli atti presso la sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 – Sostituzione membri del Consiglio Direttivo-Decadenza Organo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Organo e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 16 - L'Organo di Controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, laddove e se nominato, è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Revisore contabile resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 17 – L'Organo di Revisione Legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei conti, laddove e se nominato, è formato da un Revisore contabile iscritto

al relativo registro ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Revisore contabile resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 18 - Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di controllo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati agli atti presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento od estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da Sindaco del Comune dove l'associazione ha la sede legale.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 21 – Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

San Giovanni in Persiceto, lì 27.7.2022

Il Presidente
(Marco Marchesini)

Il Segretario
(Elisabetta Rizzoli)